



COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
Provincia di Pesaro e Urbino

SEZIONE URBANISTICA

OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI
FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI
APERTI AL PUBBLICO (LEGGE N. 13/89).

REGOLAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Sanchini Alfonso)

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

Piazza Municipio n. 1 - 61020 Montecalvo in Foglia - tel. 0722/58113 - Fax 0722/58315

REGOLAMENTO PER LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI FINALIZZATI ALL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO (LEGGE N. 13/89).

Art. 1 Concessione dei contributi

1. Il Comune di Montecalvo in Foglia intende perseguire l'obiettivo di incentivare nel Territorio comunale il superamento delle barriere architettoniche esistenti, contribuendo a migliorare le condizioni di vita delle persone disabili o comunque a persone con capacità motoria ridotta, favorendo interventi volti alla eliminazione degli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi e locali aperti al pubblico.

2. Per tale iniziativa Il Comune, entro i limiti delle somme stanziare in bilancio, potrà concedere contributi per incentivare interventi edilizi volti ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».

3. Per barriere architettoniche si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo i proprietari di immobili o i titolari di diritti reali o contratti di affitto, destinati a:

a) **PUBBLICI ESERCIZI** (Bar-Ristoranti, ecc..);

b) **ESERCIZI COMMERCIALI** (Negozi);

c) **ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SERVIZIO ALLA PERSONA** (Barbieri – parrucchieri – estetiste, ecc..)

d) **ATTIVITA' PRODUTTIVE CON SPACCIO PUBBLICO DI VENDITA.**

Art. 3 Spese ammissibili

1. Detti contributi verranno concessi per l'esecuzione di:

a) Opere murarie connesse all'abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili indicati all' art. 2. A titolo esemplificativo si citano i seguenti interventi: marciapiedi, scale e rampe, servizi igienici, porte e infissi, balconi terrazze, spazi di sosta .

b) Collocazione di sistemi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali indicati all' art. 2. A titolo esemplificativo si citano i seguenti interventi: Servoscala, piattaforma elevatrice, ascensore.

c) Strumenti e dispositivi idonei a favorire la sicurezza d'uso, la mobilità, l'autonomia delle persone disabili.

2. Tutti gli interventi e attrezzature dovranno essere eseguiti in conformità alle normative esistenti.

Art. 4 Ammontare dei contributi

1. Il contributo è concesso a fondo perduto, per una percentuale massima pari al 30% delle spese effettivamente sostenute e documentate, con un massimo pari a € 500,00 per ogni immobile di cui al precedente art. 2.

2. Lo stanziamento definitivo da allocare nel bilancio preventivo per le finalità previste dal presente regolamento, saranno determinate annualmente in fase di predisposizione del bilancio di previsione.

3. Gli importi predetti potranno essere modificati, in base agli obiettivi stabiliti annualmente dagli organi di governo.

Art. 5 Criteri di ammissibilità e determinazione del contributo

1. L' ammissibilità delle richieste e la determinazione della percentuale di contributo di cui all'art. 4 verranno calcolati dal Responsabile del Servizio Tecnico tenendo conto delle seguenti condizioni:

- verifica del possesso dei requisiti di cui all' art. 2 del presente Regolamento;

- validità dell'intervento dal punto di vista del raggiungimento degli scopi fissati dal presente regolamento;

- Importo di spesa previsto per gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche di cui all' art. 1.

2. Con apposita Determinazione del Responsabile del Servizio interessato verranno quantificati i contributi previsti.

Art.6 Presentazione delle domande

1. Coloro che intendono chiedere un contributo dovranno presentare al protocollo comunale , preventivamente alla domanda di contributo, una comunicazione riguardante il tipo di intervento da eseguire o in caso di interventi che comportino la realizzazione di ascensori, o manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, il relativo titolo abilitativo previsto dal DPR 380/2001;

2. La concessione del contributo è subordinata alla conformità urbanistica dell' intervento proposto.

3. Per ottenere il contributo i soggetti aventi titolo dovranno presentare apposita istanza in carta semplice indirizzata al Comune di Montecalvo in Foglia, nella quale venga precisata la richiesta di ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento corredata dei seguenti allegati:

a) Copia di titolo abilitativo relativo ai lavori da eseguire se e in quanto necessaria , per i quali si richiede il contributo;

b) Relazione descrittiva degli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;

c) Computo metrico della spesa da sostenere per il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento;

d) Dichiarazione che per gli interventi proposti non sono stati concessi ulteriori contributi da parte di altri Enti Pubblici;

e) Per la ristrutturazione di locali in locazione si dovrà allegare la dichiarazione del proprietario riguardante l'autorizzazione dell'intervento e l'impegno a mantenere il contratto per un periodo non inferiore a cinque anni dopo l'ultimazione degli lavori.

Art. 7 Esame delle domande

1. Al momento della presentazione della domanda l'Ufficio Comunale abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del Responsabile del Procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda Il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria circa la conformità della domanda. Il termine può essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, se il Responsabile del procedimento richiede all'interessato, integrazioni documentali.

3. Le domande istruite e corredate dal parere tecnico e finanziario saranno sottoposte all'approvazione da parte del responsabile Area Tecnica.

Art. 8 Comunicazione della Concessione di contributo

1. Con Determinazione del Responsabile Area Tecnica vengono individuate le domande alle quali viene concesso il contributo.

2. Il responsabile del procedimento comunica il provvedimento all'interessato il quale procederà alla esecuzione delle relative opere.

3. Il contributo verrà erogato in unica rata, dopo l'ultimazione dei lavori e previo sopralluogo del tecnico incaricato che verifichi la rispondenza dei lavori alla richiesta presentata e alle finalità del presente regolamento.

4. A seguito di verifica finale delle spese effettivamente sostenute in funzione degli obiettivi proposti il Responsabile del procedimento con proprio atto provvederà alla liquidazione dei contributi concessi.

Art. 9 Controlli

1. Resta riservata ai competenti organi comunali la facoltà, sia in corso d'opera che a ultimazione dei lavori, di effettuare ogni e qualsiasi controllo sulla perfetta esecuzione e sulla qualità delle opere stesse.

Art. 10 Maggiori Spese

1. Nel caso che durante l'esecuzione dei lavori si verificassero maggiori spese l'Amministrazione previo opportuni accertamenti o controlli potrà concorrere con un contributo suppletivo che non potrà superare il limite massimo previsto all' art. 4 del presente Regolamento.

Art. 11 Decadenza

1. Il destinatario del contributo decade dallo stesso, nel caso venga verificata la non rispondenza dei lavori eseguiti rispetto a quelli autorizzati.

2. Nel caso di decadenza del contributo il relativo importo dovrà essere restituito, in mancanza, sarà recuperato nelle forme di legge.

Art. 14 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dopo l'esecutività della relativa delibera del Consiglio Comunale.